

## **TI\_GERICHTE 38.2013.50 vom 17. Juni 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-06-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2013.50\\_d20130617](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.50_d20130617)

FR: TI\_GERICHTE 38.2013.50 du 17 juin 2013

IT: TI\_GERICHTE 38.2013.50 del 17 giugno 2013

### **Regeste**

Sosp.di 8 gg x manc./insuff.ricerche prima (31.12.12-31.3.13)dell'iscriz.in AD. Igienista dent.ricevuto disdetta x giust.motivi da un comune. Benché il relativo ric.al CdS avesse ES, vista la cogniz.limitat all'arbitrio di tale aut.,ass.doveva prendere in conto che la sua attiv.avrebbe avuto termine

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008). L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro. Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C\_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.). La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010). Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego. In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo

di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discoltarsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C\_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2., pubblicata in DTF 139 V 524 ; STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C\_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001). Per quel che attiene all'aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In una sentenza 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato: "(...) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises ( ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (...)" Al riguardo cfr. pure STF 8C\_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524. Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così

venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro). In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95). In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono. 2.5.

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell'ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ...", p. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002). 2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurata dalla fine del mese di giugno 2008 ha svolto l'attività di igienista dentale presso la Clinica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 19). Il 6 dicembre 2012 il rapporto di impiego della ricorrente è stato disdetto per il

### **E. 31**

marzo 2013 dal Municipio di \_\_\_\_\_, facendo valere che erano date circostanze oggettive e soggettive che non permettevano più di continuare il rapporto di lavoro e meglio presunte cure igieniche superficiali malgrado le indicazioni del dentista e il non rispetto degli orari di entrata e uscita dal lavoro (cfr. doc. 3 pag. 3; 3B). L'assicurata, patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_, ha interposto ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento emesso dall'esecutivo di \_\_\_\_\_ il 6 dicembre 2012 (cfr. doc. 3). Da un estratto della risoluzione di Municipio di \_\_\_\_\_ del 4 marzo 2013 n. \_\_\_\_\_ risulta che presente il Municipio, in corpore, all'unanimità è stato deciso che: " E' approvato l'accordo di liquidazione allegato e già sottoscritto dalla dipendente. Viene data delega al Sindaco e al segretario Comunale di firmarlo per il Municipio. In tal modo è risolta la vertenza con l'igienista. Con lo stralcio della procedura ricorsuale la disdetta del 6 dicembre 2012 esplica definitivamente il proprio effetto mettendo fine al rapporto di lavoro per la fine del mese di marzo 2013 e le motivazioni si riducono transattivamente alla sola riorganizzazione della posizione dell'igienista." (Doc. 3A) Il 20 marzo 2013 il Consiglio di Stato, a seguito dell'accordo extragiudiziale concluso tra le parti, ha stralciato dai ruoli il ricorso dell'assicurata (cfr. doc. 3B). La ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 1° aprile 2013, rivendicando il diritto alle prestazioni LADI da quella data e dichiarando la propria disponibilità per un'occupazione al 100% (cfr. doc. 31). Al momento dell'annuncio per il collocamento l'insorgente, relativamente al periodo precedente la disoccupazione, non ha comprovato valide ricerche di lavoro per il lasso di tempo 31 dicembre 2012 – 31 marzo 2013. La consulente del personale, il 6 maggio 2013, le ha pertanto inviato una "Richiesta di giustificazione" con cui l'ha invitata a motivare, entro il 16 maggio 2013, il fatto di non avere intrapreso sufficienti sforzi al fine di reperire un nuovo impiego nel periodo in questione, allegando l'eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni. La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 6). L'assicurata ha dato seguito alla richiesta dell'amministrazione il 14 maggio 2013, osservando che: " Il 6 dicembre ho ricevuto la disdetta del rapporto d'impiego dal mio datore di lavoro con le motivazioni che ho ritenuto non valide. In seguito ho contestato tale decisione in termini legali sospendendo la stessa. Nonostante la sospensione della disdetta ho fatto diverse ricerche di lavoro rispondendo agli annunci e telefonicamente contattando conoscenti. Non ho fatto ricerche formali / per iscritto in quanto la procedura ricorsuale è stata conclusa soltanto nel corso del mese di marzo con un accordo fra le parti. Non è stato possibile (purtroppo) cambiare la decisione in quanto le autorità non hanno dimostrato la volontà di tornare sui suoi passi. Per contro hanno cambiato le motivazioni della disdetta. (...)" (Doc. 5) Dal profilo procedurale l'URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell'insorgente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). L'amministrazione, con decisione formale del 17 giugno 2013, ha sospeso l'assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. A3; consid. 1.1.). Con decisione su opposizione del 18 luglio 2013 l'URC, considerando, da una parte, l'assenza di sufficienti ricerche di lavoro per il periodo precedente all'iscrizione in disoccupazione, dall'altra, l'attenuante della procedura di ricorso contro il provvedimento di licenziamento, ha poi ridotto la sanzione a otto giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.). 2.7. Nel caso di specie l'assicurata, il 6 dicembre 2012, ha ricevuto la disdetta del rapporto di impiego con il Comune di \_\_\_\_\_ per la fine di marzo 2013 facendo valere che erano date circostanze oggettive e soggettive che non permettevano più di continuare il rapporto di lavoro e meglio presunte cure igieniche superficiali malgrado le indicazioni del dentista e il non rispetto degli orari di entrata e uscita dal lavoro (cfr. consid. 2.6.). E' vero che la ricorrente, il 21 dicembre 2012, ha impugnato il provvedimento di licenziamento davanti al Consiglio di Stato contestando i motivi della disdetta (cfr. doc. 3). Il ricorso aveva effetto sospensivo (cfr. art. 47 Legge di procedura per le cause amministrative - LPamm, in vigore fino al 28 febbraio 2014; art. 71 Legge sulla procedura amministrativa - LPamm in vigore dal 1° marzo 2014; art. 208 LOC e art. 57 Regolamento Comune \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_). E' altrettanto vero, tuttavia, che il contratto concluso nel maggio 2008 dall'assicurata prevede al p.to 13.2 che il Municipio può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva che, secondo le regole della buona fede, rende inesigibile la continuazione del rapporto di servizio (cfr. doc. 19). L'art. 34 del Regolamento comunale del Comune di \_\_\_\_\_, relativo ai dipendenti del Comune, rinvia del resto agli art. 125 segg. LOC ed enuncia che il Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_ definisce in particolare le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio dei dipendenti nominati per il servizio amministrativo e per il servizio esterno comunale. La LOC definisce le modalità relative a queste nomine. Secondo l'art. 1 del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_ (ROD) le disposizioni del ROD si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, a tutti i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate. Giusta l'art. 11 cpv. 1 ROD il Municipio può in ogni tempo, per giustificati motivi, disdire il rapporto di lavoro, rispettando i tempi di preavviso stabiliti dall'art. 10. L'art. 10 cpv. 1 ROD sancisce che il dipendente ha diritto di rassegnare le sue dimissioni mediante disdetta scritta, per la fine di ogni mese, osservando i seguenti termini - per il segretario comunale: con un preavviso di almeno sei mesi; - per gli altri dipendenti; con preavviso di almeno tre mesi. Il rapporto lavorativo con l'insorgente è, quindi, stato disdetto dall'esecutivo di \_\_\_\_\_ il 6 dicembre 2012 (cfr. consid. 2.6.) sulla base di quanto contemplato al p.to 13.2 del contratto di impiego e all'art. 11 ROD. Il principio secondo cui il Municipio può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi corrisponde a quanto contemplato dall'art. 60 cpv. 1 vLORD in vigore fino al 31 luglio 2012 (l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei mesi, prevalendosi di giustificati motivi). Al p.to 13.2 del contratto di impiego in questione è stato poi ripreso anche il tenore dell'art. 60 cpv. 3 lett. c vLORD secondo cui sono considerati giustificati motivi qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in

un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti. Il 1° agosto 2012 sono entrate in vigore delle modifiche dell'art. 60 LORD. Tuttavia, visto che in casu la disdetta da parte del Comune di \_\_\_\_\_ è stata formulata sulla base di una norma del ROD (art. 11) che prevede, quale ragione del licenziamento, giustificati motivi, analogamente all'art. 60 cpv. 1 e 3 lett. c vLORD, per la risoluzione del caso di specie ci si può ispirare alla giurisprudenza risultante dall'applicazione del menzionato disposto cantonale valido fino al 31 luglio 2012 (cfr. STF 8C\_411/2009 del 6 novembre 2009; sentenza 52.2005.242 emessa dal Tribunale cantonale amministrativo il 1° dicembre 2005, consid. 2.2.). Secondo giurisprudenza e dottrina lo scioglimento del rapporto di impiego in virtù dell'art. 60 cpv. 1 e 3 lett. c vLORD non richiede una colpa specifica dei dipendenti o una violazione puntuale dei doveri di servizio: determinante è infatti la sola sussistenza di una situazione concreta e oggettiva che, secondo le regole della buona fede, rende inesigibile la continuazione del rapporto di servizio. Con questo sistema l'autorità di nomina fruisce di un potere di apprezzamento particolarmente esteso, limitato in pratica soltanto dal divieto dell'arbitrio, e può pronunciare la disdetta senza che una colpa sia imputabile al funzionario licenziato (contrariamente al licenziamento per motivi disciplinari) e addirittura per ragioni non legate al suo comportamento: basta infatti che il licenziamento sia giustificato nell'interesse preminente del servizio pubblico (cfr. STF 8C\_411/2009 del 6 novembre 2009; STF 1P.423/1999 del 17 maggio 2000 pubblicata in R DAT II-2000 n. 11 consid. 3b e riferimenti). In simili condizioni, ritenuta la cognizione limitata all'arbitrio della autorità di ricorso in ambito di disdetta amministrativa, la ricorrente, benché la sua impugnativa davanti al Consiglio di Stato avesse effetto sospensivo, non poteva non prendere in considerazione il fatto che il suo impiego presso la Clinica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ avrebbe avuto termine come previsto dalla disdetta del 6 dicembre 2012. Già a far tempo dal 5 marzo 2013 le parti sono d'altronde addivenute a un accordo extragiudiziale con il quale è stato confermato che il rapporto di lavoro avrebbe preso definitivamente fine dal 31 marzo 2013 (cfr. doc. 3A). Ne discende che l'insorgente, durante il periodo di disdetta precedente l'iscrizione in disoccupazione, era tenuta a intraprendere dei validi sforzi al fine di reperire una nuova occupazione, perlomeno interpellando dei potenziali datori di lavoro per valutare in che misura fossero interessati al suo profilo professionale, rispettivamente ad assumerla. Per quanto concerne l'eventuale data di inizio da concordare (cfr. doc. I), l'assicurata avrebbe potuto, nel caso in cui avesse trovato un adeguato nuovo impiego, ritirare il ricorso pendente al Consiglio di Stato fino al relativo stralcio del 20 marzo 2013 (cfr. doc. A7). 2.8. L'URC ha indicato di non avere ricevuto alcuna prova concreta di ricerche svolte dall'assicurata nemmeno nel periodo posteriore all'accordo extragiudiziale (cfr. doc. A1). L'insorgente, dal canto suo, il 14 maggio 2013, rispondendo alla Richiesta di giustificazione inviata dalla consulente del personale, ha asserito di non avere effettuato ricerche formali per iscritto, ma di avere risposto a degli annunci e di aver contattato telefonicamente dei conoscenti (cfr. doc. 5, consid. 2.6.). Al riguardo giova preliminarmente ribadire (cfr. consid. 2.4.) che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.). Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38). Va poi osservato che le ricerche che la ricorrente ha preteso di aver effettuato in modo non

formale non solo non sono state comprovate - neppure è stata fornita alcuna valida ragione per la quale l'assicurata sarebbe stata impossibilitata a sostanziarle -, ma nemmeno sono state precisate. In effetti l'assicurata si è limitata ad affermare in modo vago e generico di aver compiuto ulteriori sforzi rispondendo ad annunci e contattando telefonicamente conoscenti, senza indicare le generalità dei potenziali datori di lavoro interpellati. 2.9. Considerato che la ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte dell'URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato nel periodo antecedente il 1° aprile 2013 (data dell'iscrizione in disoccupazione), come pure di provarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGa; 61 lett. c LPGa; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.). In proposito va osservato che l'Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell'Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l'assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago. Contestualmente il TFA ha rilevato: " (...) 4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbar Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefunder Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren." (STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2) L'assicurata deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche di lavoro che avrebbe compiuto nei mesi in questione in modo informale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009 consid. 2.9.). Le ricerche che l'insorgente ha indicato di avere compiuto senza precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della presente vertenza. E' peraltro utile evidenziare che il TFA, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in gestione d'impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno

dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità. In proposito cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011; STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007. 2.10. Nei formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro di febbraio e marzo 2013 la ricorrente ha però indicato di aver svolto due ricerche scritte il 4 e il 26 febbraio 2013 presso la Clinica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ quale igienista dentale, rispettivamente la \_\_\_\_\_ come ricercatrice e una ricerca il 4 marzo 2013 presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ quale direttrice (cfr. doc. A4). Soltanto in relazione alla ricerca presso la Clinica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ risulta una lettera del potenziale datore di lavoro, ossia del Municipio di \_\_\_\_\_ con cui il 23 luglio 2013 ha comunicato all’assicurata che la scelta era caduta su un altro concorrente. Tuttavia da tale scritto non si evince quando precisamente l’insorgente abbia inoltrato il relativo concorso (cfr. doc. A4). Questa Corte, in casu, ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se le tre ricerche appena menzionate sono state effettivamente compiute nei mesi di febbraio e marzo 2013. In effetti, anche volendo considerare come realmente effettuate nei mesi di riferimento le tre ricerche di lavoro indicate nei formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di febbraio e marzo 2013, l’esito della vertenza non sarebbe differente. Lo svolgimento di due ricerche nel mese di febbraio 2013 e di una ricerca nel mese di marzo 2013 risulta in ogni caso insufficiente già dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.). In proposito deve essere evidenziato, come del resto sottolineato dall’URC (cfr. doc. A1; III), che l’insorgente non ha peraltro fatto valere alcuno sforzo concreto finalizzato al reperimento di un’occupazione per il lasso di tempo dal 5 al 31 marzo 2013, ovvero per il periodo successivo alla conclusione dell’accordo extragiudiziale tra la medesima e il Comune di \_\_\_\_\_ con cui veniva confermato il termine del rapporto di lavoro per la fine di marzo 2013 (cfr. doc. A6). Non risulta, inoltre, alcuna ricerca compiuta nel mese di gennaio 2013. La ricorrente ha, pertanto, violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge. Ciò implica una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Relativamente all’art. 29 cpv. 1 LADI, secondo cui se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione (l’art. 29 cpv. 2 LADI prevede che con il pagamento, le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata), citato dall’insorgente nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I) giova precisare che, allorché si realizzano le condizioni di cui all’art. 29 cpv. 1 LADI e quindi il requisito della perdita di lavoro computabile risulti soddisfatto per legge in virtù di una presunzione assoluta (cfr. STF 8C\_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1), agli organi della LADI competenti non è comunque vietato, prima del pagamento delle indennità di disoccupazione, verificare se si giustifica una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 56/03 del 20 agosto 2003 consid. 3.4.). 2.11. Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione. Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese e di tre giorni nel caso di insufficienti ricerche precedentemente all’annuncio per il

collocamento (cfr. consid. 2.5.). Pertanto a un assicurato, qualora nei tre mesi di disdetta avesse svolto insufficienti ricerche durante due mesi e non avesse intrapreso alcuno sforzo nel terzo mese, verrebbe inflitta una sanzione di dieci giorni (3 giorni di sospensione a causa di insufficienti ricerche x 2 mesi + 4 giorni di sospensione a causa di mancate ricerche). In concreto, pertanto, tutto ben considerato, la penalità di otto giorni inflitta alla ricorrente dall'URC risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.). La decisione su opposizione del 18 luglio 2013 va, conseguentemente, confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.